

CAPITOLO II

GLI “ACCORDI DI REINTEGRAZIONE” DELLA LEGITTIMA SECONDO L’IMPOSTAZIONE TRADIZIONALE

SOMMARIO. 1. Rassegna delle tesi dottrinarie sulla natura giuridica e sugli effetti degli accordi di integrazione della legittima: l’alternativa tra transazione (ed altri atti tipici) ed accertamento (cenni). – 2. La posizione della giurisprudenza: equiparazione effettuale sul piano sostanziale tra accordo di integrazione ed azione di riduzione. – 3. Di nuovo sull’impostazione della dottrina, sotto il profilo della natura giuridica dell’accordo. La tesi della transazione (e degli atti tipici) ed i suoi limiti. – 4. La transazione e gli altri atti tipici quali possibili “accordi” di integrazione. Individuazione del loro tratto comune nel risultato integrativo in senso economico. – 5. Critica. Necessità di qualificare l’accordo di integrazione sotto il profilo giuridico. Lo scopo dell’integrazione come tratto qualificante l’accordo (cenni e rinvio). Conseguente estraneità del tipo transazione (e degli altri atti tipici indicati) dal concetto di integrazione della legittima in senso proprio. – 6. L’inidoneità della tesi dell’accertamento, come proposta dalla dottrina, a superare i predetti rilievi critici. La tesi dell’accertamento “dichiarativo” rispecchia l’orientamento tradizionale della giurisprudenza e si pone del pari in conflitto con i principi di diritto sostanziale. La tesi dell’accertamento “costitutivo”, pur non condivisibile, intuisce tuttavia le particolarità della fattispecie.

1. Rassegna delle tesi dottrinarie sulla natura giuridica e sugli effetti degli «accordi di reintegrazione» della legittima: l’alternativa tra transazione (ed altri atti tipici) ed accertamento (cenni). – La dottrina che si è occupata degli accordi di reintegrazione della legittima ne ammette unanimemente la validità. L’affermazione peraltro è motivata colla generica affermazione per cui, trattandosi di diritti patrimoniali, la disponibilità dei medesimi non potrebbe essere discussa¹ o ricorrendo ad un espediente linguistico, e cioè che per riduzione non si intenderebbe soltanto l’azione giudiziaria predisposta dal legislatore agli artt. 554 ss., ma anche «l’operazione matematica di diminuzione quantitativa dei lasciti e/o delle donazioni incriminate»². Dal momento però che la

¹ NAPPA, *La successione necessaria*, Padova, 1999, p. 188.

² SALVATORE, *Accordi di reintegrazione di legittima: accertamento e transazione*, in *Riv. not.*, 1996, p. 211. Richiama tale ragionamento, condividendolo, A. GENOVESE, *L’atipicità dell’accordo di reintegrazione della legittima*, in *N.G.C.C.*, 2007, p. 507.

GLI “ACCORDI DI REINTEGRAZIONE” DELLA LEGITTIMA SECONDO
L’IMPOSTAZIONE TRADIZIONALE

questione sulla validità di un simile negozio dipende dalla nozione che di esso si intenda fornire e dagli effetti che da esso si vorrebbe scaturissero³, il tema sarà oggetto di apposito approfondimento (cfr. Cap. IV).

Supponendo, ai fini della presente rassegna, l’ammissibilità di un accordo privato di integrazione della legittima, può cominciare a dirsi che, sotto tale denominazione, parte della dottrina raccoglie una serie disparata di fattispecie (dove l’utilizzazione del termine “accordi” al posto del singolare).

E’ comune infatti l’affermazione per cui il risultato di reintegrare il legittimario leso o pretermesso può essere raggiunto ricorrendo almeno a due diverse figure giuridiche: l’accertamento e la transazione^{4 5}. Si farebbe ricorso al tipo da ultimo citato nei casi in cui il legittimario fosse disposto a rinunciare a parte della propria legittima⁶. La transazione

³ Come ad esempio l’acquisto della qualità di erede, con il connesso problema della possibile violazione dell’art. 457, comma 1 («L’eredità si devolve per legge o per testamento»).

⁴ In questo senso, BUCELLI, *I legittimari*, Milano, 2002, p. 412 ss.; NAPPA, *op. cit.*, p. 187 ss.; SALVATORE, *Accordi di reintegrazione di legittima: accertamento e transazione*, in *Riv. not.*, 1996, p. 211 ss.. Particolare la posizione di BULGARELLI, *Gli atti «dispositivi» della legittima*, in *Not.*, 2000, 490 ss., per il quale l’alternativa sarebbe tra transazione, rinuncia all’azione di riduzione verso corrispettivo (p. 495), conciliazione giudiziale (p. 493) e negozio (si badi bene, non di accertamento ma) di «riconoscimento» delle ragioni del legittimario. Non menziona questa alternativa e parla solamente di transazione RUOTOLO, *Atto integrativo della legittima compiuto da inabilitato*, Quesito n. 1793 del 15 aprile 1998, in *Banca dati del notariato on-line*. A. GENOVESE, *op. cit.*, p. 507 ss. si discosta in parte dalle opinioni menzionate perché, pur ammettendo che si possa trattare, a seconda dei casi, di un negozio transattivo o novativo o di una prestazione in luogo di adempimento, aggiunge la figura, di recente elaborazione dottrinale, dell’atto con funzione transattiva e, soprattutto, nega si possa trattare di un negozio di accertamento.

⁵ Menziona anche la vendita, la donazione, la novazione e la *datio in solutum*, ma solo ai fini di escluderle dal concetto di accordo di reintegrazione in senso proprio, VENDITTI, *Accordi per la reintegrazione dei diritti dei legittimari*, in *Atti del Convegno Paradigma svoltosi a Milano il 5-6 luglio 2005 e a Roma il 3-4 ottobre successivo*, sul tema «Tutela della legittima e circolazione dei beni anche alla luce della legge sulla competitività *Atti del Convegno Paradigma* (estratto), p. 1 ss..

⁶ L’imprecisione, presente in alcuni degli scritti citati, è volutamente ripetuta come tale, ai fini di una completa sintesi delle opinioni espresse in materia. In realtà, infatti, poiché la transazione risolve la lite, attuale o potenziale, mediante reciproche concessioni, senza indagare sull’effettiva situazione giuridica oggetto a sua volta della lite, l’*aliquid datum* (e l’*aliquid retentum*) si appunta sulle originarie posizioni di lite, che possono benissimo divergere dalla situazione giuridica effettivamente previgente. E’ evidente, dunque, che il sacrificio economico del legittimario, a sua volta orientato a concedere alcunché alla controparte, è senza dubbio certo rispetto alla sua posizione di lite, ma può anche essere insussistente se riferito alla reale consistenza dei diritti che il medesimo avrebbe potuto vantare sulla successione, sol che il medesimo avesse avuto la fortuna o l’accortezza di

GLI “ACCORDI DI REINTEGRAZIONE” DELLA LEGITTIMA SECONDO
L’IMPOSTAZIONE TRADIZIONALE

avrebbe sempre efficacia dispositiva e costituirebbe il titolo per l’acquisto della quota ereditaria o dei beni in capo al legittimario.

Altri Autori, invece, espressamente o implicitamente escludono dal concetto di accordo di integrazione della legittima tutti gli atti, ed in particolare la transazione, la cui natura esula da quella del negozio di accertamento⁷.

Relativamente a quest’ultimo tipo di negozio, calato nella particolare fattispecie in esame, tutte le opinioni sono state sostenute: dal punto di vista della struttura, v’è chi ha parlato della possibilità, oltre ad un accertamento convenzionale, anche di un accertamento unilaterale⁸, mentre la maggioranza degli Autori non menziona tale alternativa.

Non manca poi chi, all’opposto, esclude che la figura dell’accertamento possa spiegare la natura degli accordi in parola⁹.

Numerose sono le opinioni per cui il titolo d’acquisto del legittimario sarebbe costituito proprio dall’accordo di reintegrazione, sulla base della considerazione che il potere di accertamento dei privati non può prescindere da un profilo dispositivo della relativa situazione

lanciare sul piatto delle trattative una pretesa esorbitante. L’espressione riportata nel testo, dunque, è palesemente incompatibile con l’altra (corretta), sostenuta ad esempio da NAPPA, *op. cit.*, p. 188, per cui la transazione prescinde dal momento conoscitivo sulla consistenza dei diritti del legittimario.

⁷ Espressamente in questo senso: CAPOZZI – AUCIELLO, *Successioni e Donazioni. Casistica*, Milano, 2004, pp. 298-300; DE PAOLA, *Diritto notarile. Le lezioni del notaio Vincenzo De Paola. Ricostruzione sistematica di problematiche giuridiche in tema di: successioni in generale – nella volontaria giurisdizione – nel diritto di famiglia – giurisprudenza, dottrina di riferimento e soluzioni pratiche adeguate*, a cura di Alberto Lapenna, Milano, 2006, p. 391 ss.; NAPPA, *La successione necessaria*, Padova, 1999, p. 187 ss.; VENDITTI, *op. cit.*, p. 1 ss.. Implicitamente, per la natura di accertamento come prerogativa degli accordi di reintegrazione, MENGONI, *Successione necessaria*, p. 230 (e nota 16), che parla di negozio bilaterale di accertamento sostitutivo di quello giurisdizionale, privo pertanto, conformemente all’opinione dell’Autore su quest’ultimo punto, di efficacia traslativa.

⁸ Fa riferimento all’atto unilaterale di accertamento, BUCELLI, *op. cit.*, p. 414. Per BULGARELLI, *op. cit.*, pp. 493-494, come accennato, si potrebbe trattare di un negozio unilaterale di «riconoscimento» delle ragioni del legittimario e di trasferimento in suo favore di beni per un valore corrispondente, aperto all’adesione del destinatario. La natura dell’atto unilaterale sarebbe assimilabile a quella degli atti con cui si ristabilisce l’equità nei contratti rescindibili od annullabili. Ermetica infine l’opinione di TAMBURRINO, *ibidem*, per il quale il diritto del legittimario a vedere riconosciuta la quota di legittima riservatagli dalla legge «può essere attuato anche volontariamente (attraverso il comportamento conforme a legge dell’erede)»: non è infatti chiaro se tale comportamento debba trovare concorde la controparte o possa anche articolarsi in modo unilaterale.

⁹ A. GENOVESE, *op. cit.*, p. 510.

GLI “ACCORDI DI REINTEGRAZIONE” DELLA LEGITTIMA SECONDO
L’IMPOSTAZIONE TRADIZIONALE

giuridica¹⁰. L’accordo, quindi, avrebbe sì efficacia di accertamento, ma al contempo sarebbe dotato di efficacia traslativa relativamente alla quota o ai beni ereditari di cui il legittimario era stato privato; momento, quest’ultimo, che sembrerebbe logicamente distinto dal primo, tanto che per alcuni sarebbe possibile soddisfare il legittimario con beni diversi da quelli ereditari¹¹ e per altri anche alterando l’ordine di riduzione fissato dalla legge (ad esempio convenzionalmente “riducendo” l’efficacia di una donazione, pur in presenza di liberalità testamentarie)¹².

Al contrario, coloro che assegnano natura meramente dichiarativa al negozio di accertamento, ritengono che alla stipula dell’accordo di reintegrazione faccia seguito automaticamente la delazione necessaria in favore del legittimario, onde il suo titolo d’acquisto sarebbe proprio la legge¹³.

Infine, è anche discusso se il legittimario convenzionalmente reintegrato acquisti o meno la qualità di erede¹⁴.

¹⁰ BUCELLI, *op. cit.*, p. 414; BULGARELLI, *op. cit.*, pp. 493-494; SALVATORE, *op. cit.*, p. 216. Per l’efficacia dispositiva degli accordi in esame, da ultimo, anche A. GENOVESE, *op. cit.*, p. 507 ss., ancorché egli prescinda dalla loro natura di accertamento. Non mi è chiara invece la posizione di VENDITTI, *op. cit.*, il quale a p. 8 lascia intendere che l’acquisto in capo al legittimario sia conseguenza della legge – infatti, secondo l’Autore «L’acquisto da parte del legittimario reintegrato si realizza comunque con effetto dal giorno dell’apertura della successione, a conferma che esso è avente causa dal defunto», e «l’accordo può prevedere il mero abbandono da parte dell’erede istituito al legittimario della quota indivisa, *che gli compete come tale per legge*» (corsivo mio) – ma a p. 13 richiede espressamente che i beneficiari delle disposizioni lesive, dopo l’individuazione, d’accordo con il legittimario, della concreta disposizione da ridurre, «che di conseguenza viene a caducarsi a questi effetti», tacitino la suddetta riconosciuta lesione di legittima «mediante attribuzione da parte degli eredi ai legittimari del cespite ereditario oggetto della predetta riduzione», affermazione, quest’ultima, che contraddice le altre.

¹¹ Così BULGARELLI, *op. cit.*, p. 496 e SALVATORE, *op. cit.*, p. 219, che ritengono trattarsi di negozio di reintegrazione riconducibile al tipo transazione; nonché VENDITTI, *op. cit.*, p. 11, con la rilevante differenza che la soddisfazione del legittimario con beni non ereditari escluderebbe possa trattarsi di accordo di integrazione in senso proprio.

¹² VENDITTI, *op. cit.*, pp. 9-10.

¹³ Così NAPPA, *op. cit.*, p. 191 (l’adesione alla tesi ivi esposta si desume alle pp. 195 e 199) e, sembrerebbero, CAPOZZI-AUCIELLO, *op. cit.*, p. 299; nonché DE PAOLA, *op. cit.*, pp. 392 e 394, per i quali «i beni provengono dal *de cuius* per effetto della successione *ex lege*». Implicitamente, per la natura legale dell’investitura del legittimario nell’eredità, MENGONI, *ibidem*, che, come già detto, riconosce all’accordo natura sostitutiva del giudizio di riduzione.

¹⁴ Escludono tale possibilità, BULGARELLI, *op. cit.*, p. 496; DE PAOLA, *op. cit.*, p. 394; SALVATORE, *op. cit.*, p. 218. La ammettono invece NAPPA, *op. cit.*, p. 191; CAPOZZI-AUCIELLO, *op. cit.*, p. 299; VENDITTI, *op. cit.*, p. 10 e, sembrerebbe, anche MENGONI, *ibidem*, il quale riporta, senza contestarle, le affermazioni della giurisprudenza di

GLI “ACCORDI DI REINTEGRAZIONE” DELLA LEGITTIMA SECONDO
L’IMPOSTAZIONE TRADIZIONALE

2. La posizione della giurisprudenza: equiparazione effettuale sul piano sostanziale tra accordo di integrazione ed azione di riduzione. – La giurisprudenza appare fortemente influenzata dalla normativa tributaria in tema di “accordi di reintegrazione” ed orientata nel senso che l’accordo o anche l’atto unilaterale di riconoscimento proveniente dal beneficiario delle disposizioni lesive produca effetti analoghi a quelli che conseguono alla pronuncia di riduzione.

Un primo gruppo di decisioni, poco rilevante dal punto di vista sostanziale, è caratterizzato dall’aver trattato casi in cui erano in gioco le implicazioni fiscali prodotte dalla stipula di un accordo di integrazione. La prima di queste decisioni è quella emessa da Cass., 18 giugno 1956, n. 2171¹⁵, nel cui dispositivo si legge quanto segue.

«Non vi è ragione, infatti, per seguire un diverso criterio nell’una e nell’altra ipotesi e considerare traslativa l’assegnazione consensuale al legittimario di un determinato cespite a tacitazione dei reclamati diritti; il diverso contenuto del testamento rispetto all’atto di integrazione di quota non implica un trasferimento, ma semplice riconoscimento di diritti spettanti per legge (art. 554 cod. civ. vigente; 881 cod. abrog.) e tale riconoscimento, a norma dell’art. 48 della legge di registro, non può essere considerato traslativo della proprietà del bene assegnato. [...]

Osserva la Corte Suprema che la Corte di merito è giunta ad escludere l’applicabilità dell’imposta graduale di divisione, all’atto di assegnazione dell’immobile ad integrazione della quota di legittima, in base alla considerazione che gli atti di disposizione del *de cuius* sono efficaci e produttivi di effetti giuridici finché il legittimario non faccia valere il suo diritto, traendo da tale premessa la conseguenza che, mentre a seguito dell’esperimento dell’azione di riduzione si ha il sorgere di uno stato di comunione originaria, nel caso di regolamento contrattuale, ciò non si verifica.

Al contrario, come già è stato accennato, ai fini che ne occupa non è lecita alcuna distinzione di effetti giuridici tra il caso in cui l’azione di riduzione sia stata esercitata in giudizio con esito favorevole, dal casi in cui le parti, a seguito della ricostruzione dell’asse ereditario, abbiano

legittimità sul punto, schierata appunto per la qualifica di successore a titolo universale del legittimario convenzionalmente reintegrato.

¹⁵ In *Foro pad.*, 1957, I, c. 815. La decisione è stata successivamente ed espressamente ripresa da Comm. centr. imp., 13 febbraio 1971, n. 1567, in *Giur. it.*, 1971, III, 2, c. 49.

GLI “ACCORDI DI REINTEGRAZIONE” DELLA LEGITTIMA SECONDO
L’IMPOSTAZIONE TRADIZIONALE

proceduto alla determinazione e relativa assegnazione della parte dei beni all’erede leso».

Al medesimo gruppo appartiene Cass., 30 ottobre 1974, n. 3334¹⁶, la quale, nell’escludere la necessità che l’accordo in parola, al fine di attribuire al contribuente il diritto alla modifica dell’originaria tassazione in conformità al contenuto dell’accordo, anche se questo non sia stato consacrato in un atto soggetto a trascrizione od a registrazione, formula in motivazione il seguente principio.

«Nessun obbligo di osservanza delle suindicate formalità è stabilito infatti nell’art. 6 della legge tributaria delle successioni, che prevede solo un «accordo tra le parti» sull’integrazione dei diritti riservati ai legittimari.

Né l’esigenza delle formalità stesse può essere affermata in base ai principi del diritto comune, giacché con l’accordo previsto dal succitato art. 6 non si verifica un trasferimento di beni dall’erede testamentario ai legittimari, ma una modificazione, con effetto retroattivo, del rapporto successorio, che costituisce anche per i legittimari (in forza dell’inderogabile riserva di legge) il titolo giustificativo del trapasso di beni».

Ribadisce, nel dispositivo, la stessa impostazione Cass., 24 novembre 1981, n. 6235¹⁷, per la quale le attribuzioni patrimoniali contenute nell’accordo, «pur avendo il loro titolo formale in un atto *inter vivos* (stipulato tra gli eredi testamentari ed i legittimari lesi nei loro diritti di riserva, allo scopo di soddisfare tali diritti), avevano lo stesso presupposto delle attribuzioni testamentarie (cioè la morte dell’originario titolare dei beni considerati). In tale situazione, poiché le attribuzioni concordate tra gli interessati hanno sostanzialmente natura ereditaria, e poiché la relativa volontà negoziale non è che l’adempimento di una norma – di diritto successorio – di cui i legittimati hanno diritto ad ottenere l’adempimento, è parso ragionevole che non fosse necessario impugnare il testamento per consentire che il regime tributario della successione assumesse a base l’assetto complessivamente risultante dal testamento e dalle modificazioni apportatevi in via negoziale dagli interessati. Questi sono il senso ed il valore dell’art. 6 in esame».

Si tratta, come detto, di decisioni aventi ad oggetto l’analisi degli effetti fiscali prodotti dall’accordo di integrazione. Per tale motivo, esse

¹⁶ In *Giur. it.*, 1976, I, 1, c. 839. Poco interessante invece la successiva Cass., 3 maggio 1979, n. 2554, in *Riv. leg. fisc.*, 1979, c. 2180, che si limita a richiamare la legittimità di un «accordo per la reintegrazione dei diritti degli eredi riservatari lesi dal testamento».

¹⁷ In *Riv. not.*, 1982, II, p. 1104.

GLI “ACCORDI DI REINTEGRAZIONE” DELLA LEGITTIMA SECONDO
L’IMPOSTAZIONE TRADIZIONALE

dovevano di necessità tener conto di quanto previsto dal legislatore tributario, in tema di imposta sulle successioni e sulle donazioni, e in particolare della caratteristica di detto accordo, sempre sul piano fiscale, di produrre una modificazione nella devoluzione testamentaria. L’affermata equiparazione tra effetti dell’azione di riduzione ed effetti della stipula dell’accordo di integrazione deve dunque essere apprezzata esclusivamente sul piano fiscale. Fa forse eccezione, in questo contesto, la già citata Cass., 30 ottobre 1974, n. 3334, che sconfinava nel campo del diritto comune affermando che l’accordo in esame produce «una modificazione, con effetto retroattivo, del rapporto successorio».

Assume invece rilevanza sostanziale quanto affermato da altre decisioni, pronunciate sull’ammissibilità di un riconoscimento unilaterale dei diritti di legittima fatto dal beneficiario delle disposizioni lesive.

Così, per Trib. Genova, 20 dicembre 1968¹⁸, di cui si riporta parte del dispositivo, siffatto riconoscimento varrebbe come negozio giuridico di accertamento, in seguito al quale i legittimari nei cui confronti il riconoscimento fu fatto sono considerati a tutti gli effetti comproprietari dei beni relitti.

«Poiché è da presumere, fino a prova contraria, che X (*n.d.r.*), benché non presente alla pubblicazione del testamento olografo paterno, ne sia tuttavia venuta a conoscenza in seguito alla comunicazione notarile prescritta dall’art. 623 c.c., ed abbia quindi appreso di essere stata istituita unica erede anche a detrimento della quota di riserva dei legittimari, è evidente che le dichiarazioni da lei fatte nei suddetti atti pubblici equivalgono, sostanzialmente, ad un atto di riconoscimento (negozio giuridico di accertamento) dei diritti dei propri fratelli sulla eredità paterna, rendendo perciò superflua qualsiasi azione giudiziaria di questi ultimi per la riduzione della disposizione testamentaria eccedente la porzione disponibile e lesiva della quota di riserva loro spettante. [...] Ne deriva, pertanto, che anche i fratelli Y e Z (*n.d.r.*) (e per questo ultimo morto prima della domanda, i suoi eredi legittimi) devono essere considerati, a tutti gli effetti, comproprietari dell’immobile *de quo* e quindi legittimati ad agire nel presente processo».

In senso analogo, Cass., 4 maggio 1972, n. 1348¹⁹, a proposito della costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia, di cui si riporta uno stralcio della motivazione.

¹⁸ In *Giur. mer.*, 1970, I, 420.

¹⁹ In *Foro it.*, 1972, I, c. 1557, con nota adesiva di G. Branca.

GLI “ACCORDI DI REINTEGRAZIONE” DELLA LEGITTIMA SECONDO
L’IMPOSTAZIONE TRADIZIONALE

«Nel momento in cui l’erede testamentario riconosce a favore del legittimario pretermesso i suoi intangibili diritti successori, quest’ultimo diventa automaticamente partecipe della comunione ereditaria e possessore, con effetto dalla apertura della successione e senza necessità di materiale apprensione, della sua quota di eredità su tutti i beni ereditari, in conformità a quanto dispone l’art. 1146 cod. civile».

Da ultimo, Cass., 12 maggio 2000, n. 6085²⁰, peraltro conforme a Cass., 9 dicembre 1995, n. 12632: «Il legittimario pretermesso non è chiamato alla successione per il solo fatto della morte del “de cuius”, potendo acquistare i suoi diritti solo dopo l’esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento, ovvero dopo il riconoscimento dei suoi diritti da parte dell’istituito. Ne consegue che la condizione della preventiva accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, stabilita dal primo comma dell’art. 564 per l’esercizio dell’azione di riduzione, vale soltanto per il legittimario che abbia in pari tempo la qualità di erede (per disposizione testamentaria o per delazione “ab intestato”), e non anche per il legittimario totalmente pretermesso dal testatore».

Dall’analisi delle decisioni analizzate da ultimo emerge chiaramente che, secondo la giurisprudenza, è ammissibile che il beneficiario delle disposizioni lesive riconosca i diritti di riserva spettanti al legittimario e che tale riconoscimento ha l’effetto di far conseguire senz’altro al legittimario detta riserva. Pur non trattandosi di un “accordo” di integrazione, almeno qualora non si intendesse supporre che il detto riconoscimento unilaterale in realtà segua una corrispondente richiesta, giudiziale o stragiudiziale, da parte del legittimario, non v’è dubbio che detto atto sia configurato dalla giurisprudenza come idoneo a integrare i diritti del legittimario, al punto da giudicare quest’ultimo senz’altro partecipe della comunione ereditaria.

Sebbene possano avanzarsi seri dubbi sulla idoneità di un atto unilaterale di riconoscimento dell’altrui legittima a determinare l’effetto di soddisfare il legittimario dei propri diritti, sì da rendere superflua l’azione di riduzione (così invece espressamente il citato Trib. Genova, 20 dicembre 1968) – punto sul quale si deve rinviare al prossimo capitolo –, è qui sufficiente segnalare quale sia l’impostazione di fondo cui la citata giurisprudenza mostra inequivocabilmente di aderire. Il riconoscimento dell’altrui legittima (che secondo lo stesso Trib. Genova avrebbe natura di negozio di accertamento) varrebbe a sostituire

²⁰ Non massimata. Lo stesso CED rinvia a Cass., 9 dicembre 1995, n. 12632.

GLI “ACCORDI DI REINTEGRAZIONE” DELLA LEGITTIMA SECONDO
L’IMPOSTAZIONE TRADIZIONALE

l’eventuale determinazione che il giudice compirebbe nel corso del processo di riduzione, svelando in definitiva la reale situazione giuridica instauratasi per effetto dell’apertura della successione: la devoluzione dell’eredità (in base alle norme della successione c.d. necessaria) anche in favore del legittimario. Tant’è che si ha cura di precisare (cfr. la citata Cass., 4 maggio 1972, n. 1348) che questi partecipa alla comunione ereditaria, il che porta necessariamente a ritenere che egli sia successore a titolo universale del defunto, e cioè suo erede (si ricorda infatti, tra l’altro, che l’eventuale situazione di contitolarità *pro indiviso* in essere tra il successore a titolo particolare e quello a titolo universale ha natura di comunione ordinaria).

Rinviano la critica al capitolo successivo, interessa qui far notare che l’impostazione che si sta ora esaminando, insostenibile sul piano del diritto sostanziale, è certamente influenzata dalle pronunce giurisprudenziali riportate in principio e riguardanti i profili fiscali dell’accordo di integrazione, a loro volta immagine della normativa tributaria di cui al testo unico delle imposte di successioni e donazioni.

In definitiva, il fenomeno che sembrerebbe essersi prodotto è quello di una serie di pronunce riguardanti i profili fiscali dell’accordo di integrazione, condivisibili entro i limiti tracciati dalla normativa presa in considerazione, che hanno costituito il modello ispiratore per altre pronunce, non più condivisibili, riguardanti invece il diritto sostanziale.

Riguarda invece il profilo sostanziale la decisione di una recente Corte di merito²¹ che, in presenza di un riferimento, nell’atto notarile portante l’integrazione, alla causa transattiva (la puntuale elencazione dei beni attribuiti per integrazione era stata preceduta dalle parole «[...] all’erede X spettano per accordo anche in via transattiva [...]»), ha reputato che quest’ultima fosse la natura giuridica del negozio concluso dalle parti, negandone conseguentemente l’annullamento per errore.

La qualificazione in termini di transazione ha seguito l’accertamento dell’esistenza di una situazione conflittuale tra le parti; tuttavia, dalla lettura della sentenza, non sembrerebbe emergere l’elemento delle reciproche concessioni, che il codice prevede come essenziale e che per la giurisprudenza anche di legittimità deve desumersi dallo stesso contesto dell’atto. Il tema sarà affrontato nel § successivo.

²¹ Trib. Milano, 10 maggio 2006, in *N.G.C.C.*, 2007, I, p. 502 ss., con la già citata nota di A. GENOVESE.

GLI “ACCORDI DI REINTEGRAZIONE” DELLA LEGITTIMA SECONDO
L’IMPOSTAZIONE TRADIZIONALE

3. *Di nuovo sull'impostazione della dottrina, sotto il profilo della natura giuridica dell'accordo. La tesi della transazione (e degli altri atti tipici) ed i suoi limiti.* – Si è detto che la maggioranza degli Autori ammette che il risultato della integrazione dei diritti del legittimario possa essere raggiunto, secondo i casi, per mezzo di una transazione o di un accordo complesso all'interno del quale la figura dell'accertamento giocherebbe un ruolo di primo piano.

La figura della transazione, a ben vedere, esalterebbe il ruolo dirimente della lite che, nella fattispecie che conduce all'accordo di integrazione, difficilmente potrebbe mancare (sono rari nella prassi i casi in cui la pretesa del legittimario è accolta integralmente, senza contestazioni, dai beneficiari delle disposizioni lesive). In effetti, quando si pensa all'integrazione dei diritti di un legittimario, leso o pretermesso, da parte degli eredi istituiti (o dei donatari o dei legatari), la figura della transazione si presenta come la più immediata allo scopo. La transazione, dunque, determinando la composizione della lite (giudiziaria), attuale o futura, che quasi certamente qualificherebbe la fattispecie, concretamente appare il tipo contrattuale ideale.

Caratteristica essenziale della transazione, però, è che ciascuna delle parti desista dalle iniziali posizioni di lite (e cioè dalle rispettive pretese e contestazioni) o, detto altrimenti e come risulta letteralmente dall'art. 1965, che esse si facciano reciproche concessioni (*aliquid datum* ed *aliquid retentum*). Detto requisito, che costituisce il momento centrale del tipo contrattuale ora in esame, sarà nella maggioranza dei casi, almeno sulla carta, soddisfatto, se si considera la complessità delle operazioni di calcolo che tendono alla riunione fittizia del patrimonio del defunto, il che rende plausibile quasi ogni tipo di pretesa, dalla quale opportunamente ciascuna delle parti può desistere per integrare il tipo in esame.

Del resto, non è raro, nella prassi, specialmente nei casi in cui la qualificazione giuridicamente corretta della volontà delle parti sia di difficile individuazione o semplicemente esponga a problemi pratici non desiderati, il ricorso al comodo strumento della transazione e, di conseguenza, alla creazione ad arte di una lite (a sua volta scindibile, per ciascuna delle parti, in una pretesa e nella contestazione dell'altra pretesa) da comporre documentalmente per ammantare il contratto di una plausibile causa²².

²² Qualora un simile negozio fosse compiuto per atto notarile, non deve sfuggire che la c.d. attività di adeguamento propria del notaio – la quale propriamente richiede che il pubblico ufficiale indaghi la volontà delle parti (art. 47 legge 16 febbraio 1913, n. 89) e la

GLI “ACCORDI DI REINTEGRAZIONE” DELLA LEGITTIMA SECONDO
L’IMPOSTAZIONE TRADIZIONALE

E’ quindi comprensibilissimo il perché anche l’accordo di integrazione della legittima – fattispecie che non potrebbe denominarsi istituto sol perché menzionata dal legislatore fiscale²³, e proprio perché non disciplinata, fonte di problemi qualificatori, che si pensa di scantonare ricorrendo a comodi compromessi – sia spesso ricondotto nell’ambito del negozio di transazione. Senonché, se non la teoria (come dovrebbe essere), almeno la pratica ha fatto breccia nel muro della pigrizia per segnalare che un accordo di integrazione, se con ciò si intende il negozio con cui il legittimario è soddisfatto dei propri diritti di riserva, può anche prescindere dal sacrificio, sia pure solo documentale (*i.e.*: costruito ad arte, per esigenze causali, da colui che, non proprio digiuno di nozioni giuridiche, confeziona materialmente l’atto da stipularsi, preoccupandosi di far sì che esso sia valido e vincolante), di una delle parti, che semplicemente si rifiuta ad esempio di sottoscrivere un atto con il quale dichiara di rinunciare ad alcunché.

Ecco allora che, mancando le reciproche concessioni, al “veicolo” transazione non può più farsi ricorso. Ciò, tuttavia, lungi dal condurre la dottrina alla conclusione di negare che l’accordo di integrazione della legittima abbia natura transattiva, porta all’elaborazione di una figura, intesa spesso come succedanea alla prima (mentre dovrebbe essere, come vedremo, esattamente il contrario), che possa supplire alla carenza del requisito indicato. Si capisce quindi anche il perché la maggioranza degli Autori affianchi alla transazione il negozio di accertamento, il quale ultimo giustificerebbe la natura dell’accordo di integrazione ogni volta in cui mancasse uno dei requisiti dell’altro.

A questo punto, s’impone una puntualizzazione. L’alternatività, a ben vedere, non può essere predicata con riferimento ai soli negozi di transazione e di accertamento, dal momento che il risultato soddisfacente, almeno in senso economico²⁴, avuto di mira dal legittimario può essere conseguito anche ricorrendo ad altri tipi contrattuali²⁵. Penso ad esempio

traduca in un atto pubblico che non sia espressamente proibito dalla legge o manifestamente contrario al buon costume o all’ordine pubblico (art. 28 legge citata) –, rischia di sconfinare nel delitto di falso ideologico in atto pubblico (art. 479 cod. pen.).

²³ Un istituto infatti suppone almeno una disciplina di base, che manca del tutto nel caso di specie.

²⁴ In senso giuridico, infatti, le due figure sono diverse e, ai fini del tema principale oggetto di questo lavoro, inconciliabili tra loro.

²⁵ Coglie questo profilo VENDITTI, *op. cit.*, p. 4. Altro problema (che affronterò appresso, al § successivo) è poi quello di verificare, anche alla luce della teoria sulla c.d. causa in concreto, se possa ancora parlarsi in questi casi rispettivamente di vendita, permuta, donazione, novazione, *datio in solutum*, ecc.... Inoltre, per alcune delle figure menzionate

GLI “ACCORDI DI REINTEGRAZIONE” DELLA LEGITTIMA SECONDO
L’IMPOSTAZIONE TRADIZIONALE

alla vendita che il legittimario faccia del proprio diritto di agire in riduzione proprio in favore degli eredi istituiti (o dei legatari o dei donatari), che di quell’azione sarebbero soggetti passivi²⁶. Qualora il corrispettivo poi fosse costituito, anziché da denaro, da (diritti su) altri beni, la figura tipica corrispondente potrebbe essere la permuta. La dottrina ha anche fatto riferimento alla donazione, alla novazione e alla *datio in solutum* come modi per integrare la legittima²⁷.

4. La transazione e gli altri atti tipici quali possibili “accordi” di integrazione. Individuazione del loro tratto comune nel risultato integrativo in senso economico. – L’elencazione degli atti giustapponibili alla transazione, per mezzo dei quali si potrebbe perseguire il risultato dell’integrazione della legittima, potrebbe continuare. Ai fini che ci interessano tuttavia mi sembra piuttosto più proficuo riflettere su un altro aspetto.

Il tratto comune dei predetti negozi è costituito dall’esistenza di una causa tipica diversa da quella di soddisfare i diritti del legittimario leso o pretermesso. Così, nella transazione (come visto) essa sarebbe quella di definire la lite; nella vendita, quella di procurare uno scambio tra diritto di legittima e prezzo; nella permuta, lo scambio tra diritto di legittima ed altro diritto; nella donazione, l’attribuzione unilaterale di diritti; ecc...

In questi casi, allora, a parte la considerazione per cui l’obiettivo della integrazione sarebbe qui solo eventuale (casuale, potrebbe dirsi), perché la volontà delle parti, almeno secondo la tesi della causa quale funzione economico-sociale del contratto, sarebbe diretta ad uno scopo diverso (quello di transigere, vendere, permutare, ecc...), anche nei casi

si pongono ulteriori problemi: così è per la novazione e per la *datio in solutum*, che suppongono l’esistenza di un obbligo in capo al beneficiario delle disposizioni lesive, il che è tutto da dimostrare. Quanto alla donazione, poi, essa, per essere intesa come integrativa della legittima, dovrebbe prevedere la rinuncia del legittimario all’azione di riduzione o, il che sembra equivalere, l’assunzione dell’obbligo da parte sua di non impugnare la disposizione lesiva; il che, avendo il diritto del legittimario natura patrimoniale, implica rapporto di sinallagmaticità tra prestazione del donante e prestazione del donatario, con la conseguenza che non di donazione dovrebbe parlarsi, ma di rinuncia verso corrispettivo.

²⁶ Sotto il profilo della liceità di un simile atto, si deve rilevare che l’art. 557 espressamente ammette la disponibilità per atto tra vivi dell’azione di riduzione quando afferma che essa non può essere domandata che «dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa».

²⁷ VENDITTI, *op. cit.*, p. 4.

GLI “ACCORDI DI REINTEGRAZIONE” DELLA LEGITTIMA SECONDO L’IMPOSTAZIONE TRADIZIONALE

in cui detto risultato si verificasse, ciò accadrebbe solamente da un punto di vista economico, nel senso che il legittimario consegue un vantaggio economico dipendente dalla sua qualità di congiunto della persona della cui successione si tratta.

Si consideri ad esempio la progressione logica di una transazione-tipo: Tizio, pretendendo di essere legittimario del defunto, lamenta di aver subito una lesione per un valore di 100, del quale si sarebbe arricchito Caio; quest’ultimo, da parte sua, contesta sotto il profilo quantitativo la pretesa e, supponiamo, pur riconoscendo al richiedente la qualifica di legittimario, ammette esservi una lesione per soli 50. A questo punto, le parti trovano un accordo e, senza indagare sulla veridicità dell’una o dell’altra ricostruzione, stabiliscono che Caio trasferisca a Tizio beni ereditari per un valore di 70, mentre quest’ultimo rinuncia ad agire in riduzione. In questa ipotesi, Tizio potrebbe aver raggiunto lo scopo di soddisfare in senso economico la propria legittima, e di soddisfarla integralmente sol che avesse avuto l’accortezza di vantare una pretesa esorbitante rispetto al diritto di legittima concretamente violato (e che si può supporre ad esempio pari proprio a 70).

Analogo ragionamento, *mutatis mutandis*, può farsi quanto alla vendita dei diritti di riserva: le parti si accordano nel senso di assegnare a detti diritti un certo valore, erogato in favore del legittimario-trasferente. Detto valore costituirebbe in senso economico la soddisfazione del legittimario stesso rispetto all’eredità considerata,

Così inquadrato, il problema sarebbe allora solo terminologico, perché si tratterebbe di fissare la nozione di «accordo di integrazione». Non c’è dubbio infatti che di esso si potrebbe accogliere una definizione talmente ampia da includervi tutti i negozi, tipici o meno, che possano produrre ed in concreto producano come effetto quello di soddisfare i diritti di riserva del legittimario in ordine ad una determinata successione: sia quando ciò avvenga in virtù di un sacrificio del beneficiario delle disposizioni lesive (es.: donazione in favore del legittimario), sia quando l’integrazione consegua alla “monetizzazione” delle azioni spettanti al legittimario (es.: transazione, vendita, ecc...). Che l’integrazione sia poi lo scopo primario voluto dalle parti o un effetto indiretto ed eventuale o addirittura non previsto dalle medesime, poco importerebbe.

5. Critica. Necessità di qualificare l’accordo di integrazione sotto il profilo giuridico. Lo scopo dell’integrazione come tratto qualificante l’accordo (cenni e rinvio). Conseguente estraneità del tipo

GLI “ACCORDI DI REINTEGRAZIONE” DELLA LEGITTIMA SECONDO
L’IMPOSTAZIONE TRADIZIONALE

transazione (e degli altri atti tipici indicati) dal concetto di integrazione della legittima in senso proprio. – Ai fini scientifici, tuttavia, parlare di integrazione della legittima in ogni caso in cui detto effetto si realizzasse sul piano economico non avrebbe molto senso, non avendo utilità. Ecco allora che, nell’ambito di un ampio genere di negozi che comprendano (o possano comprendere) un effetto comunque soddisfacente della legittima, assume rilievo qualificante il sottoinsieme in cui detto scopo esiste anche dal punto di vista giuridico. Ciò si verifica quando esso è voluto dalle parti e penetra nel negozio. In altre parole, quando esso connota causalmente l’atto.

Così, nell’esempio della transazione svolto nel § precedente, si tratterà di una vera e propria transazione, in cui lo scopo delle parti è porre fine alla lite e non integrare i diritti di legittima di una delle parti in lite²⁸. Analogamente, anche nell’altro esempio, quello della vendita dei diritti di riserva, si dovrà parlare di contratto tipico diverso dall’accordo di integrazione: le parti, utilizzando consciamente tale figura, non si sono volute addentrare nel procedimento di calcolo che conduce alla determinazione della porzione legittima sulla specifica successione, ma operano, per così dire, “a monte” di tale procedimento, prevedendo appunto lo scambio dei diritti in questione unitariamente e forfettariamente intesi. Pertanto, le parti non si potrebbero lamentare qualora fosse successivamente accertata un’eccedenza o una deficienza di valore della legittima rispetto al prezzo convenuto²⁹.

La transazione, rispetto agli altri atti di cui si è parlato, presenta tuttavia aspetti problematici maggiori, nel senso che si potrebbe essere indotti a pensare che con essa effettivamente si abbia per scopo l’integrazione della legittima lesa. Infatti, nell’esempio fatto, la lite originò proprio dalla pretesa lesione della riserva affermata dal legittimario. Tale assunto potrebbe essere supportato osservando che la transazione che componga la lite tra beneficiario della disposizione lesiva

²⁸ Se invece le parti, nel corso delle trattative, avessero accertato la consistenza del diritto del legittimario, in ipotesi proprio per un valore di 70, non si sarebbe potuto trattare di una transazione (tra l’altro, ciò sarebbe precluso dalla unilaterale delle concessioni), nonostante il *nomen iuris* scelto dalle parti, ma di un diverso negozio, e precisamente di un accordo di integrazione della legittima (il motivo di questa affermazione sarà più chiara in prosieguo).

²⁹ A meno che, ancora una volta, dal contesto del contratto dovesse emergere che le medesime non intesero scambiare i diritti di legittima verso un corrispettivo in denaro, ma quantificare con esattezza detti diritti e corrispondentemente liquidarli al legittimario (la differenza potrebbe essere allora chiesta ed ottenuta, previa idonea riqualificazione dell’atto).

GLI “ACCORDI DI REINTEGRAZIONE” DELLA LEGITTIMA SECONDO
L’IMPOSTAZIONE TRADIZIONALE

e legittimario reclamante la propria “quota” effettivamente ha ad oggetto e tratta della lesione della legittima e dunque si prefigge lo scopo di integrarla. L’obiezione tuttavia non sarebbe pertinente, perché una cosa è la composizione della lite che verta sui diritti di legittima; altro è il negozio che abbia lo scopo di integrarli. Il limite strutturale dello schema transattivo consiste infatti nel superare la lite senza accertare la situazione giuridica preesistente, ma anzi prescindendone. In ciò si coglie la particolarità di questo negozio, il cui oggetto, nonostante una diffusa opinione contraria³⁰, non coincide con la situazione controversa (nel caso di specie, l’esistenza e l’ammontare della lesione)³¹. In ogni caso il punto che preme ribadire è che con la composizione della lite non è attuata la pretesa delle parti e quindi, dal punto di vista del legittimario, non è integrata la legittima. Nella transazione, l’esistenza di una normativa in tema di successione necessaria rileva solamente come presupposto del negozio, ma non la caratterizza.

Pertanto, anche nell’ipotesi in cui la situazione fissata dalle parti nel negozio transattivo corrispondesse effettivamente a quella cui il legittimario avrebbe avuto diritto secondo la legge, non si potrebbe parlare di vero atto di integrazione della legittima, perché con il contratto di transazione le parti, con statuizione dispositiva, hanno inteso sostituire una situazione nuova a quella precedente che aveva dato luogo alla lite. Per far ciò, esse hanno disposto del diritto controverso. Sotto questo profilo, parlare di transazione come negozio integrativo della legittima equivale a riconoscere tale funzione anche agli altri possibili atti tipici di cui si è parlato sopra. Atti certamente ammessi, una volta apertasi la successione, ai sensi dell’art. 557, a mente del quale la riduzione può essere domandata dagli «aventi causa» dal legittimario (sintagma che, giustapposto agli eredi del medesimo, testimonia la patrimonialità e

³⁰ Cass., 3 aprile 2003, n. 5139, in *Riv. not.*, 2004, p. 187 ss., con mia nota (cui si rinvia per una rapida disamina delle tesi sostenute), e già Id., 23 maggio 1969, n. 1829, in *Foro it.*, 1969, I, c. 2542 ss... Nello stesso senso, in dottrina, SANTORO-PASSARELLI, *La transazione*, Napoli, 1986, p. 115-116; VALSECCHI, *Il giuoco e la scommessa. La transazione*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* già diretto da A. Cicu e F. Messineo, continuato da Mengoni, XXXVII, t. 2, Milano, 1986, 309; Cass., 23 maggio 1969, n. 1829, in *Foro it.*, 1969, I, c. 2542 ss..

³¹ E’ preferibile infatti aderire alla tesi per cui l’oggetto della transazione consisterebbe «nelle prestazioni in cui consistono le reciproche concessioni, cioè nei diritti di cui si dispone». Così DEL PRATO, voce *Transazione (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, XLIV, Milano, 1992, p. 842.

GLI “ACCORDI DI REINTEGRAZIONE” DELLA LEGITTIMA SECONDO
L’IMPOSTAZIONE TRADIZIONALE

disponibilità *inter vivos* dei diritti di riserva)³²; ma, appunto, privi della funzione di integrare i diritti del legittimario.

L’inadeguatezza della transazione a spiegare la natura degli accordi di integrazione della legittima, quindi, a differenza di quanto afferma parte della dottrina, solo apparentemente è dovuta al fatto che in alcune ipotesi difettano le reciproche concessioni (elemento, come visto, caratterizzante la transazione). In realtà, lo ribadisco, il motivo è, dal punto di vista strutturale, un altro: la transazione, al pari degli altri atti tipici che integrino solo in senso economico la legittima, è un contratto la cui funzione tipica prescinde da quella di integrare i diritti di legittima.

6. L’inidoneità della tesi dell’accertamento, come proposta dalla dottrina, a superare i predetti rilievi critici. La tesi dell’accertamento “dichiarativo” rispecchia l’orientamento tradizionale della giurisprudenza e si pone del pari in conflitto con i principi di diritto sostanziale. La tesi dell’accertamento “costitutivo”, pur non condivisibile, intuisce tuttavia le particolarità della fattispecie. – A questo punto, scartata la natura transattiva, parrebbe logico condividere la teoria che ha avuto più seguito in dottrina, per cui la natura dell’accordo di integrazione sarebbe quella di accertamento: nella fattispecie in esame, infatti, le parti muoverebbero da una situazione di incertezza (l’an ed il quantum della lesione) che intenderebbero convenzionalmente rimuovere. Esse accerterebbero pertanto la situazione realmente originata dall’apertura della successione, integrando il legittimario nei propri diritti.

A tale riguardo, come si è già anticipato, la dottrina si è divisa relativamente alla struttura di un simile accertamento. Secondo un primo orientamento³³, che si inserisce nello stesso ordine di idee della

³² Per SANTORO-PASSARELLI, *sub* art. 103 libro delle successioni, in *Comm. cod. civ.* sotto la direzione di d’Amelio, *Libro delle successioni e donazioni*, Firenze, 1941, pp. 315-316 «Deve ritenersi che la legittimazione dei soggetti diversi dai legittimari supponga che questi ultimi [...] abbiano *personalmente*, com’è necessario, dichiarato la loro volontà di conseguire la quota legittima». Ai fini che ci interessano, l’affermazione non altera quanto detto nel testo.

³³ Così NAPPA, *op. cit.*, p. 191 (l’adesione alla tesi ivi esposta si desume alle pp. 195 e 199) e, sembrerebbero, CAPOZZI-AUCIELLO, *op. cit.*, p. 299; nonché DE PAOLA - LAPENNA, *op. cit.*, pp. 392 e 394, per i quali «i beni provengono dal *de cuius* per effetto della successione *ex lege*». Implicitamente, per la natura legale dell’investitura del legittimario nell’eredità, MENGONI, *ibidem*, che, come già detto, riconosce all’accordo natura sostitutiva del giudizio di riduzione.

GLI “ACCORDI DI REINTEGRAZIONE” DELLA LEGITTIMA SECONDO
L’IMPOSTAZIONE TRADIZIONALE

giurisprudenza, si tratterebbe di un mero accertamento vertente sull’esistenza e sulla consistenza della lesione. Gli effetti di un simile accertamento sarebbero solamente dichiarativi, perché le parti non intendono innovare la situazione giuridica, ma dare atto della sua effettiva articolazione: eliminata l’incertezza su tale aspetto, l’integrazione dei diritti del legittimario scaturirebbe automaticamente. Ciò avverrebbe, per la precisione, in virtù delle norme sulla successione necessaria, che garantiscono appunto al legittimario una «quota di eredità».

Le ragioni per cui detta impostazione non può accogliersi sono contenute nel Cap. seguente. Qui è sufficiente richiamarne brevemente una: il negozio di accertamento deve chiarire e fissare una situazione giuridica già esistente, ma incerta, appunto, tra le parti, mentre la dottrina più recente è unanime nell’affermare che le disposizioni lesive non sono né invalide né inefficaci, onde la situazione giuridica che precede la riduzione o l’accordo di integrazione è per definizione differente da quella che ne consegue. Il risultato è che qui la figura dell’accertamento con efficacia dichiarativa è del tutto fuori luogo.

Numerose sono poi le opinioni per cui l’accertamento contenuto nell’accordo di integrazione avrebbe natura dispositiva, a cagione del fatto che il potere di accertamento dei privati non può prescindere da detto profilo³⁴. Il legittimario sarebbe allora avente causa dal beneficiario delle disposizioni lesive e per tale motivo non acquisterebbe la qualità di erede.

La teoria apparentemente potrebbe sembrare convincente. In effetti, condivido l’affermazione per cui ai privati non è concesso un potere di accertamento: il che induce a concludere (esattamente) che il negozio di accertamento affonda le proprie radici nel potere dispositivo delle parti. Altro tuttavia, come vedremo, è estendere tale modello alla fattispecie in esame, sottintendendo che l’efficacia dispositiva che

³⁴ BUCELLI, *op. cit.*, p. 414; BULGARELLI, *op. cit.*, pp. 493-494; SALVATORE, *op. cit.*, p. 216. Non mi è chiara invece la posizione di VENDITTI, *op. cit.*, il quale a p. 8 lascia intendere che l’acquisto in capo al legittimario sia conseguenza della legge – infatti, secondo l’Autore «L’acquisto da parte del legittimario reintegrato si realizza comunque con effetto dal giorno dell’apertura della successione, a conferma che esso è avente causa dal defunto», e «l’accordo può prevedere il mero abbandono da parte dell’erede istituito al legittimario della quota indivisa, *che gli compete come tale per legge*» (corsivo mio) – ma a p. 13 richiede espressamente che i beneficiari delle disposizioni lesive, dopo l’individuazione, d’accordo con il legittimario, della concreta disposizione da ridurre, «che di conseguenza viene a caducarsi a questi effetti», tacitino la suddetta riconosciuta lesione di legittima «mediante attribuzione da parte degli eredi ai legittimari del cespite ereditario oggetto della predetta riduzione», affermazione, quest’ultima, che contraddice le altre.

GLI “ACCORDI DI REINTEGRAZIONE” DELLA LEGITTIMA SECONDO
L’IMPOSTAZIONE TRADIZIONALE

certamente, e sottolineo “certamente”, è presente nell’accordo di integrazione, sia simile all’efficacia dispositiva che la dottrina più recente riscontra nel negozio di accertamento. Infatti, un conto è raggiungere il risultato di accertare la situazione giuridica incerta mediante un’attività che contempra eventualmente un effetto dispositivo (per il caso della non corrispondenza tra situazione come accertata e situazione reale preesistente, quale risultante in seguito a successive indagini), ferma restando che una certa intelligenza del rapporto incerto rispecchia, nell’intenzione delle parti, la situazione esistente (onde si tratterà di giustificare causalmente, e ciò avviene proprio in virtù dello scopo di accertamento, la disposizione eventuale della propria sfera giuridica); altro è ricostruire la consistenza della situazione giuridica preesistente, affermarla (enunciando l’esistenza e l’ammontare della lesione) e superarla, per mezzo di un’attività negoziale in senso proprio, e cioè diretta immediatamente ad un effetto dispositivo. A rischio di dire l’ovvio, preme evidenziare che un atto con cui si innova la situazione giuridica preesistente non ha, relativamente a tale aspetto (che poi costituisce il momento essenziale dell’accordo di integrazione), natura di accertamento, ma, appunto, dispositiva.

Il pregio della teoria ora in esame è certamente stato quello di affermare che l’accordo di integrazione non può prescindere da un profilo dispositivo. Il punto di disaccordo, come detto, consiste però nell’aver riconosciuto a detto accordo la natura di accertamento, con ciò confondendo le caratteristiche di tale ultima fattispecie, almeno nel senso in cui essa è in genere intesa dalla dottrina³⁵.

Tutto risulterà più chiaro in seguito all’esposizione relativa alla situazione in cui versa il legittimario pretermesso al momento dell’apertura della successione, ai caratteri del giudizio di riduzione, alla natura della relativa sentenza di accoglimento della domanda del legittimario ed alla distinzione, nell’ambito del c.d. negozio di accertamento, tra attività di chiarificazione (tesa a rimuovere l’incertezza in termini di mancanza di conoscenza sulla consistenza della situazione giuridica preesistente) ed attività di accertamento in senso proprio (tesa a

³⁵ Non incorre in questa contraddizione A. GENOVESE, *op. cit.*, *passim*, il quale afferma in più riprese l’efficacia dispositiva degli «accordi di reintegrazione», dovendo essi necessariamente condurre ad una modificazione della realtà giuridica, negandone di passata l’inquadramento nell’ambito del negozio di accertamento (sulla base però di considerazioni diverse da quelle da me svolte nel testo e dipendenti, se ho ben capito, dallo stesso rifiuto della categoria dogmatica dell’accertamento privato, sia esso concepito come negozio tipico che atipico).

GLI “ACCORDI DI REINTEGRAZIONE” DELLA LEGITTIMA SECONDO
L’IMPOSTAZIONE TRADIZIONALE

rendere definitiva l’intelligenza che le parti danno di una certa situazione
giuridica).